# CAMERA DEI DEPUTATI 1 2356

# **DISEGNO DI LEGGE**

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INTERNO
(SCALFARO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(ROMITA)

COI MINISTRO DEL TESORO (GORIA)

COL MINISTRO DEI TRASPORTI
(SIGNORILE)

COL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI (GAVA)

E COL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA (GASPARI)

Aumento dell'organico del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia

Presentato il 7 dicembre 1984

Onorevoli Deputati! — Prima della entrata in vigore della legge di riforma della Polizia l'organico dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, stabilito nel nel 1974, era fissato complessivamente in 83.450 uomini.

In base al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, concernente l'ordinamento del personale della Polizia di Stato, i ruoli dei sovrintendenti e degli assistenti e agenti hanno assunto una consistenza di 74.402 unità.

Detta riduzione è stata motivata dalla necessità di costituire la dotazione organica del nuovo ruolo degli ispettori (7.000 unità) e di compensare un aumento di 2.500 unità degli organici dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno per lo svolgimento di compiti di supporto.

Alle riduzioni di organico sopradescritte si aggiunge la circostanza che circa 25.000 unità del personale dei ruoli della Polizia di Stato che svolge funzioni di polizia continuano ad essere impegnate in attività tecniche ed amministrative e sono pertanto distratte dall'attività operativa.

Da ciò emerge che ben più consistenti di quelle che appaiono dal mero riferimento numerico sono le carenze dei ruoli operativi della Polizia di Stato. Ma anche quando tutto il personale potrà essere destinato ai compiti istituzionali, non sarà tuttavia possibile risolvere, in relazione alle sempre crescenti esigenze operative, il problema degli organici della polizia stradale, ferroviaria, di frontiera fissati nel lontano 1964 – ad eccezione che per la polizia postale non ancora formalmente costituita – e quindi, già assolutamente inadeguati alle attuali esigenze.

Infatti, ad esempio, basti pensare che, per quanto riguarda in particolare il settore della polizia stradale, dal 1964 la rete delle strade statali è salita da chilometri 34.984 a chilometri 45.004, mentre quella autostradale è passata da chilometri 1.634 a chilometri 5.901; nello stesso periodo di tempo il numero degli autoveicoli circolanti si è quasi triplicato: da 9.607.587 veicoli nel 1964, si è passati a 25.696.000 nel 1982.

Per quanto concerne la polizia ferroviaria e di frontiera va rilevato che il movimento dei viaggiatori e dei convogli sulla rete nazionale è aumentato in misura rilevante, sono stati aperti nuovi valichi di frontiera e sono stati istituiti consistenti servizi di sicurezza nei più importanti aeroporti a tutela del traffico aereo.

Analoga situazione di ampliamento di attività si registra nel settore della polizia postale.

Ciò premesso, al fine di continuare ad assicurare una efficiente operatività nei suddetti settori, si ritiene assolutamente indispensabile un aumento di personale da destinare al potenziamento delle suddette specialità.

A tal fine, è stato predisposto il presente disegno di legge con il quale la dotazione organica del ruolo degli agenti ed assistenti, di cui alla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica n. 355 del 1982, come modificata dalla legge 12 agosto 1982, n. 569, viene elevata di 7.786 unità e quella del ruolo dei sovrintendenti di 1.291 unità.

Peraltro, tenuto conto che per realizzare il cennato aumento di personale occorrerà un considerevole lasso di tempo, al fine di accelerare quanto più possibile il potenziamento degli organici, si ritiene di dover derogare alle normali procedure di reclutamento degli agenti della Polizia di Stato previste dalla legge n. 121 del 1981.

Pertanto, si propone di ripristinare, esclusivamente per la copertura dei posti

portati in aumento, il sistema di arruolamento previsto dal regolamento del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629 e successive modificazioni.

Il personale così assunto sarà destinato alle specialità della polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e postale.

Il sistema di reclutamento proposto si affianca a quello previsto dalla legge n. 121 del 1981, che continuerà ad applicarsi per la copertura dei posti disponibili per le vacanze ordinarie nell'organico dei predetti ruoli.

Il disegno di legge in esame reca, infine, una norma che prevede l'iscrizione nei bilanci dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni delle spese relative al funzionamento degli uffici della polizia ferroviaria e della polizia postale, nonché quelle per i servizi effettuati nell'interesse delle stesse amministrazioni.

È, invece, a carico del bilancio del Ministero dell'interno la spesa per le retribuzioni del personale, nonché le spese connesse al reclutamento del personale medesimo.

#### DISEGNO DI LEGGE

#### ART. 1.

Gli organici dei ruoli degli agenti e assistenti e dei sovrintendenti della Polizia di Stato sono stabiliti nella tabella A allegata alla presente legge, in parziale sostituzione della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificata dalla tabella A allegata alla legge 12 agosto 1982, n. 569.

#### ART. 2.

Per la copertura dei posti risultanti dall'ampliamento degli organici di cui all'articolo 1, da realizzarsi integralmente in un triennio dal 1° gennaio 1985, l'Amministrazione della pubblica sicurezza è autorizzata a procedere alle assunzioni e ai corsi per la nomina ad allievo agente della Polizia di Stato mediante le norme del regolamento approvato con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, e successive modificazioni.

Con tale procedura sono assunti i cittadini di ambo i sessi mediante accertamento selettivo in ordine al possesso dei requisiti psicofisici e attitudinali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904.

#### ART. 3.

Le spese occorrenti per il funzionamento, rispettivamente, degli uffici e dei posti di polizia ferroviaria e di polizia postale, nonché quelle per l'effettuazione dei servizi resi nell'interesse dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, sono iscritte nei bilanci delle Aziende medesime.

Per il triennio 1985-1987 le dette spese sono valutate in annue lire sei miliardi

per l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ed in annue lire diciannove miliardi per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

#### ART. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire duecento miliardi per l'anno finanziario 1985 e in lire centottanta miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1986 e 1987 - ivi comprese lire quarantacinque miliardi per l'anno 1985 e lire venticinque miliardi per ciascuno degli anni 1986 e 1987 relativi alle spese di vestiario, equipaggiamento, casermaggio, impianti tecnici, motorizzazione e accasermamento, connesse al reclutamento e da effettuarsi a cura del Ministero dell'interno, nonché quelle indicate al precedente articolo 3 - si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorenti variazioni di bilancio.

## ART. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

# TABELLA A.

# RUOLO DEGLI AGENTI ED ASSISTENTI

Agenti .	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	. }		
Agente scelto				•	•				٠,		•	.}	n.	56.098
Assistente .	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	.)		
Assistente Ca	ро					•		٠.					n.	8.860

# RUOLO DEI SOVRINTENDENTI

Vice sovrintendente.	•	•	•	•	•	•	٠	•	• )		
Sovrintendente			•	•		•		•		n.	13.668
Sovrintendente principale	е	•	•					•	.)		
Sovrintendente Capo .							•			n.	4.853